



Comunicazioni ufficiali UFSC

n. 140.3 del 1° maggio 2009 (Stato: 1° giugno 2011)

**Prova di dati non controversi
sullo stato civile
(art. 41 seg. CC, art. 17 OSC)**

Prova dello stato civile

L'Ufficio federale dello stato civile emana, in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), le seguenti comunicazioni ufficiali aventi carattere di istruzione.

Indice

1	Situazione iniziale _____	3
2	Enunciato del problema _____	3
3	Soluzione _____	3
4	Entrata in vigore e carattere di istruzione _____	4

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1°giugno 2011	NUOVO Capitolo/pagina
All'eccezione dei punti elencati qui di seguito, il contenuto degli comunicazioni ufficiali non è cambiato.	
<p>Dal 1° maggio 2009 al 31 maggio 2011, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile sono state invitate a comunicare all'UFSC tutte le decisioni prese da loro, dagli uffici dello stato civile subordinati e dai tribunali dei loro Cantoni nel campo d'applicazione degli articoli 41 CC e 17 OSC nonché dell'articolo 42 CC (prova di dati non controversi sullo stato civile e accertamento dell'identità).</p> <p>Tali comunicazioni hanno consentito all'UFSC di realizzare l'applicazione delle disposizioni nei Cantoni. Durante questo periodo nessun ricorso è stato interposto. Si rinuncia quindi alla comunicazione sistematica di queste decisioni. Nella sua decisione negativa l'autorità di sorveglianza ricorda, per motivi di chiarezza, il contenuto degli articoli 41 e 42 CC, e dell'articolo 17 OSC.</p> <p>La presente modifica entra in vigore il 1°giugno 2011.</p>	Numero 3 modificato.

1 Situazione iniziale

Conformemente agli articoli 41 CC e 17 OSC, l'ufficiale dello stato civile può, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ricevere una dichiarazione tesa a comprovare dati sullo stato civile qualora, dopo adeguate ricerche da parte dell'interessato, l'ottenimento dei documenti necessari si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non siano controversi.

2 Enunciato del problema

Queste disposizioni, entrate in vigore nel 2000, e in particolare la nozione di «dati non controversi» hanno dato luogo a difficoltà pratiche nella messa in opera. Nonostante l'inserimento del capoverso 3 all'articolo 17 OSC nel 2007 («Quando l'autorità di vigilanza non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile»), sussistono problemi di applicazione. Ad esempio, quando un tribunale non entra nel merito della domanda di accertamento dello stato civile del quale è investito, in seguito al rifiuto di ricevere una dichiarazione di dati non controversa da parte dell'autorità dello stato civile.

3 Soluzione

Pur lasciando un certo margine di apprezzamento ai tribunali e alle autorità dello stato civile, la nozione di «dati non controversi» ai sensi degli articoli 41 CC e 17 OSC deve venire interpretata in modo uniforme su tutto il territorio svizzero.

Secondo la volontà del legislatore, i dati sono controversi e pertanto è escluso di ricevere una dichiarazione fondata sugli articoli 41 CC e 17 OSC, quando dal dossier spiccano elementi contraddittori determinanti per l'evento da documentare, quali l'identità e lo stato civile di un fidanzato. In casi simili solo un tribunale è abilitato a constatare lo stato civile della persona in questione.

L'autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile (art. 17 cpv. 3 OSC).

Nella sua decisione l'autorità di vigilanza menziona gli articoli 41 e 42 CC e 17 OSC per ricordare l'obbligo da parte del giudice di sentire l'autorità e di notificarle la sentenza (art. 42 cpv. 1 CC). L'autorità di vigilanza indica i dati controversi che potrebbero essere oggetto di un accertamento giudiziale; di principio, tutti i dati elencati all'articolo 8 lettera c-g, j, l-o OSC sono suscettibili di accertamenti giudiziali, ad eccezione della cittadinanza straniera (art. 8 lett. n) che, secondo le norme del diritto internazionale pubblico, va accertata dalle autorità designate dallo Stato in questione.

Sono fatte salve le convenzioni relative allo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e degli apolidi (RS 0.142.40) che permettono di rilasciare documenti d'identità e titoli di viaggio a tali

persone (cfr. art. 27 e 28 delle convenzioni menzionate). Va inoltre tenuto conto del fatto che i documenti rilasciati dall'UFM non provano né l'identità né la cittadinanza del titolare (art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri; ODV; RS 143.5).

4 Entrata in vigore e carattere di istruzione

Le presenti comunicazioni ufficiali entrano **immediatamente in vigore**. Hanno **carattere di istruzione** (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa